

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI E PARAMETRI VALUTATIVI

(ai sensi del D.P.R. 323/98 e delle O.M. 128/99 - 126/00 - 90/01 - 56/02 - 26/07 - D.M. 80/07 - O.M. 92/07 - L. 169/08 - O.M. 40/09 - D.M. 05/09 - DPR 122/09 - D.M. 99/09 - O.M. 41/12).

Il Capo di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, stabilisce il calendario degli scrutini finali

ART. 1

Funzioni del Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe, in piena autonomia decisionale, prima dell'approvazione dei voti proposti, dovrà esaminare caso per caso il rendimento degli alunni sulla base delle motivazioni espresse dai singoli docenti, al fine di giungere a una valutazione collegiale che coinvolga la responsabilità e il giudizio di ogni docente, in un'ottica - non soltanto legata alle singole discipline - che dia dell'allievo una valutazione globale.

ART. 2

Valutazione

1. La valutazione finale dovrà tener conto, oltre che del giudizio complessivo e delle valutazioni periodiche, dei seguenti aspetti:

- Conseguimento degli obiettivi minimi stabiliti in sede di programmazione (e verificati attraverso scale di misurazione modellate secondo l'esempio proposto nella sez. 3.1 del POF: Progetto successo scolastico – scala di valutazione), nonché il raggiungimento, per lo meno a livello base, delle competenze relative ai vari assi culturali.
- Per gli alunni che hanno conseguito risultati di eccellenza o comunque superiori agli obiettivi minimi, il Consiglio di Classe dovrà evidenziare il profitto con una valutazione adeguata.

- Verifica delle effettive possibilità di recupero da parte dello studente, con riferimento non solo alla sua situazione personale, ma anche alla concreta offerta ed opportunità di recupero che la scuola è tenuta a programmare.

2. Nella valutazione finale si dovrà tenere conto della frequenza assidua (art. 2 e 14 del DPR 122/09 e C.M. 20 del 4/03/11) e della partecipazione attiva alla vita della scuola (vedi O.M. 330/97), nonché di eventuali fattori extra scolastici che hanno inciso sul rendimento dell'alunno.

3. Nello **scrutinio finale** il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il pentamestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato, ai sensi dell'art. 14, c.7 del DPR 122/09 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative al percorso di sostegno e agli interventi di recupero stabiliti a livello dipartimentale precedentemente effettuati.

5. Lo scrutinio finale può quindi concludersi con le seguenti decisioni:

- promozione o ammissione alla classe successiva con valutazione non inferiore a 6/10:
 - in ogni disciplina di studio, anche a seguito degli interventi di recupero;
 - nel comportamento.
- non promozione o non ammissione alla classe successiva. nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione, per l'impossibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico.
- sospensione del giudizio con dettagliata informazione alle famiglie sui tempi e le modalità del recupero e delle verifiche da svolgere.

Il Consiglio di Classe in questo caso tiene conto della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

6. Voto di condotta

E' necessario precisare che la valutazione della condotta è da intendersi come valutazione del comportamento nell'ambito della vita scolastica, ovvero del rispetto delle regole, delle persone e dell'ambiente scolastico – quali sono espresse nel Patto Formativo - comprese sia l'attività curriculare sia quella extracurriculare (corsi e attività pomeridiane, uscite didattiche e visite d'istruzione).

In nessun modo il voto di condotta riguarda la persona in quanto tale, il suo modo di essere e la sua personale condizione, culturale e sociale.

Voto 10 - Partecipazione attiva alle lezioni, alla vita della classe, della scuola – impegno nelle attività proposte, curricolari ed extracurricolari.

Voto 9 - Comportamento generalmente disciplinato e corretto – impegno costante – rispetto delle regole e delle scadenze.

Voto 8 - Comportamento non sempre corretto e adeguato – assenza di note rilevanti sul registro – regolare partecipazione alla vita di classe.

Voto 7 - Comportamento talvolta indisciplinato e non sempre corretto con assenze e ritardi frequenti – episodiche mancanze nei confronti degli insegnanti e presenza di qualche sanzione disciplinare.

Voto 6 - Atti di indisciplina e/o comportamento scorretto e/o sanzioni disciplinari ripetute nel corso dell'anno scolastico.

Voto 5 - Gravi gesti di offesa oppure atti penalmente perseguibili nei confronti di persone oppure gravi danni e atti di vandalismo perpetrati all'interno della scuola o nel corso di attività integrative oppure ripetute azioni di disturbo oppure sistematiche assenze per disinteresse e mancanza di impegno oppure impedimento al regolare svolgersi delle lezioni. (La valutazione inferiore a 6/10 in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi del DPR 249/1998, secondo quanto specificato nel comma 2 dell'articolo 7 del Regolamento sulla valutazione - DPR 122/2009).

N.B. Tali criteri generali, approvati dal Collegio Docenti in data 01/03/11, sono assunti da ciascun Consiglio di Classe e applicati in autonomia di giudizio con responsabilità e ponderazione, nella consapevolezza che è unicamente al singolo Consiglio di Classe che compete la definizione collegiale del voto di condotta, in base ad una valutazione che tiene conto di tutti i fattori che concorrono nella singolarità del contesto classe.

ART. 3

Sospensione del giudizio

Nel caso di sospensione del giudizio finale vengono svolti i seguenti interventi:

1. Il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi a predisporre le attività di recupero.
2. All'albo dell'Istituto viene riportata solo l'indicazione della "sospensione del giudizio", ma viene data subito comunicazione alle famiglie per iscritto delle decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando, oltre alle carenze specifiche rilevate, il voto proposto nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza, gli interventi didattici finalizzati al recupero, modalità e tempi delle relative verifiche.
3. In un giorno stabilito, immediatamente dopo la fine degli scrutini, i docenti incontreranno famiglie e studenti per fornire indicazioni sul lavoro che lo studente dovrà svolgere nel periodo estivo al fine del recupero.
4. Per le discipline per le quali è stato sospeso il giudizio sono previste, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, verifiche scritte o scritto/grafiche e/o orali, con la presenza dei docenti del Consiglio di Classe e la trascrizione degli argomenti del colloquio.
5. Il Consiglio di Classe, alla luce di tali verifiche effettuate dopo la sospensione del giudizio, delibera l'integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva, tenuto conto dei risultati conseguiti non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche sulla base dell'intero percorso dell'attività di recupero.

6. La **competenza alla verifica** degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al Consiglio di Classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale.

7. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell'anno scolastico di riferimento, ai componenti il Consiglio di Classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza è assicurato il rimborso delle spese.

8. Ai docenti nominati fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico, è conferito un incarico per le operazioni di integrazione dello scrutinio.

9. In caso di assenza di un componente, il Dirigente Scolastico procede alla nomina di un altro docente della stessa disciplina, nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 4

Ammissione agli Esami di Stato (O.M. 41 del 11/05/2012)

Sono ammessi agli Esami di Stato gli alunni che abbiano frequentato l'ultima classe e che nello scrutinio finale conseguano una valutazione non inferiore a 6 decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto, secondo l'Ordinamento vigente, nonché un voto di comportamento non inferiore a 6 decimi.

ART. 5

Crediti

1. Per ciascuno degli ultimi tre anni il Consiglio di Classe procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno, per cui, in considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate sul punteggio conseguibile in sede di esame di Stato, i docenti sono tenuti ad utilizzare per l'attribuzione dei voti sia in corso d'anno, sia nello scrutinio finale, l'intera scala decimale.

2. Il Consiglio di Classe deve preliminarmente stabilire le medie dei voti ottenuti da ciascun studente, compreso il voto di comportamento e di educazione fisica, per poi procedere alla collocazione nelle rispettive bande di oscillazione stabilite dal Ministero. Poiché la corrispondenza fra media e bande deve essere rigorosa, particolare attenzione dovrà essere posta preliminarmente,

in sede di attribuzione dei voti, per differenziare le posizioni dei singoli studenti, come indicato nell'art. 2 dei presenti criteri.

3. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto degli elementi indicati nella scheda di giudizio analitica contenente i descrittori stabiliti dal Collegio Docenti e premia i più meritevoli per risultati e impegno:

- a. *partecipazione e impegno in attività di classe e in attività integrative di approfondimento e di recupero proposte dalla scuola;*
- b. *frequenza assidua;*
- c. *percorso individuale positivo in rapporto al livello iniziale e al livello finale.*

Non si deve infatti adottare un criterio puramente numerico, in quanto la valutazione ha anche una dimensione *processuale*, in considerazione della quale è possibile che due voti numerici identici possano comportare l'attribuzione di un punteggio di credito differente. La decisione implica da una parte la piena autonomia del Consiglio di Classe, e dall'altra una pratica collegiale autentica.

Il docente di religione cattolica e il docente di attività didattiche e formative alternative, limitatamente agli alunni che hanno seguito tali insegnamenti, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di Classe. Il docente di sostegno partecipa alla valutazione di tutti gli allievi della classe.

4. Nell'attribuzione del punteggio si terrà conto di eventuali crediti formativi esterni, comunque coerenti con il percorso educativo e formativo dello studente, solo se gli altri indicatori sono nel complesso positivi. Le decisioni saranno motivate e verbalizzate per mezzo della scheda predisposta.

5. Non viene attribuito alcun credito scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla classe successiva. Gli alunni che conseguono la promozione a giugno o a settembre, senza aver raggiunto un risultato completamente sufficiente, otterranno il minimo della fascia.

6. Nei confronti degli studenti per i quali sia stato emesso un giudizio positivo in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terzultimo e penultimo ultimo anno di corso, il Consiglio di Classe procede altresì all'attribuzione del punteggio nella misura prevista dalla tabella A allegata al DM 99/2009.

TABELLA A DM 99/2009

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007))

CREDITO SCOLASTICO**Candidati interni classi III, IV, V**

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 9	6-7	6-7	7-8
9 < M ≤ 10	7-8	7-8	8-9

7. Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del 4° comma dell'art. 11 del D.P.R. n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti, ed idoneamente documentate.

ART. 6**Valutazione Handicap**

Per la valutazione di alunni disabili, ciascun Consiglio di Classe terrà conto della situazione specifica e del PEI che riguarda il singolo alunno, nonché dei criteri di valutazione decisi nell'ambito del Consiglio di Classe competente.